



Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Calatafimi-Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita)

PARERE REVISORE UNICO

VERBALE N. 1 del 14 marzo 2020

Il Revisore ha ricevuto in data 1 marzo 2020 PEC da parte del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo al fine di esprimere parere sul "Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i."

Il Revisore acquisita la documentazione passa alla verifica della stessa per quanto di competenza.

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Premesso che:

1

in sede di formazione del rendiconto di gestione, soprattutto in vista della predisposizione del conto del Bilancio, assumono un ruolo fondamentale le operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate, secondo le previsioni dell'art. 228 del D.Lgs n. 267/2000, ad effettuare la revisione della ragione del loro mantenimento.

La fase di riaccertamento consiste in un momento di verifica e monitoraggio finalizzato proprio a riscontrare la sussistenza dei requisiti di conservazione dei residui, vale a dire la permanenza degli elementi che costituiscono l'Ente creditore o debitore, con conseguente stralcio delle partite che non superano favorevolmente tale controllo.

Riscontrato che:

i criteri attraverso i quali effettuare la valutazione della permanenza dei requisiti per la conservazione sono individuati dalle stesse norme che definiscono i residui attivi e passivi nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, rispetto ai quali sono fornite utili indicazioni dai Principi Contabili.

Per i residui attivi l'art. 189 del D.Lgs n. 267/2000 afferma il principio che sono mantenute tra i residui le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente Locale creditore della correlativa entrata.



Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Calatafimi-Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita)

Per i residui passivi l'art. 190 dello stesso D.Lgs n. 267/2000, prevede il divieto di conservare nel conto partite relative a somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 che specificatamente disciplina le procedure ed i requisiti degli impegni di spesa.

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, stabilisce che gli Enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

VISTO l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale al punto 9.1 recita:

" Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed va effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, in vista dell'approvazione del rendiconto". Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto".

CONSIDERATO che sull'atto di riaccertamento dei residui l'Organo di Revisione deve esprimere il proprio specifico parere, ulteriore rispetto a quello che dovrà poi produrre sul rendiconto.

CONSIDERATO che sono state effettuate verifiche anche da parte degli uffici competenti.

DATO ATTO che sulla presente proposta viene acquisito il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, nel testo recepito in Sicilia con la L.R. n. 48/1991 e s.m.i..

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

l'art. 228, 3 comma del T.U.E.L.;

gli elenchi redatti distintamente per i residui attivi e per i residui passivi;

il riscontro fornito da ogni singolo Dirigente agli atti di ufficio;

il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** SUL



Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Calatafimi-Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita)

Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi provenienti dall'esercizio 2019, come risultante dalle Schede sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario, agli atti presso l'ufficio ragioneria, il cui risultato sintetico è riportato nelle schede di cui agli allegati A e B;

SI INVITA A:

cancellare definitivamente i residui attivi e passivi di cui agli allegati C e D.

SI DA ATTO:

che l'operazione di Riaccertamento Ordinario dei Residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dall'esercizio 2019

Palermo lì 14 marzo 2020

Il Revisore dei Conti
Massimiliano Principe